



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

***Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi***

**Contributo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
alla definizione del Piano d'Azione Nazionale (PAN).**

La “DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 novembre 2009.

Gli obiettivi generali della Direttiva, ben esplicitati al punto 22 dei “considerata”¹ e all'art. 1² della stessa, sono essenzialmente due:

- ↑ tutela della salute umana, nella sua accezione più ampia in quanto si fa riferimento al consumatore, alla popolazione rurale, ai cittadini in genere (frequentatori di aree pubbliche quali giardini, parchi, ecc.) e agli utilizzatori di agrofarmaci, professionali e non;
- ↑ tutela dell'ambiente in generale ed in particolare degli ambienti acquatici e delle fonti di approvvigionamento idrico.

Il raggiungimento di tali obiettivi, sempre secondo la direttiva, può essere perseguito attraverso alcuni strumenti strategici:

- ↑ la promozione dell'uso della **difesa integrata** e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi;
- ↑ “**formazione certificata**” dei soggetti coinvolti nella “filiera” dell'utilizzo degli agrofarmaci (consulenti, utilizzatori professionali);
- ↑ programmi di **informazione e sensibilizzazione** della popolazione.

Tra questi strumenti, grande rilevanza strategica viene sicuramente attribuita alla “**difesa integrata**” (IPM - Integrated Pest Management) tanto che la direttiva ne rende obbligatoria l'applicazione (quantomeno dei suoi principi generali) in tutti gli Stati membri entro il 1 gennaio 2014.

¹

(22) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali rischi connessi all'uso dei pesticidi,.....

² “**Articolo 1**

Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.”



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

La direttiva sembra infatti sostenere che con l'applicazione delle tecniche di difesa integrata si **“realizza un uso sostenibile dei pesticidi”**. Sostenibile da un punto di vista economico, in quanto il ricorso ai mezzi chimici deve rispondere a criteri di efficienza e redditività della produzione agricola (il trattamento deve essere economicamente giustificabile). Sostenibile dal punto di vista ambientale, in quanto la difesa integrata, valorizzando le risorse naturali e i meccanismi di regolazione degli ecosistemi, determina minor impatto sull'ambiente. Ed infine sostenibile socialmente, in quanto si garantiscono universalmente elevati standards di sicurezza alimentare e tutela della salute.

La difesa integrata altro non è se non una strategia di difesa che “integra” diversi “strumenti” di controllo dei parassiti/patogeni.

Partendo dalla valorizzazione delle misure preventive, attraverso il monitoraggio dei dati meteo climatici e degli organismi nocivi, l'applicazione delle tecniche di difesa integrata permette di combinare i diversi mezzi di controllo non chimici (agronomici ³, fisici ⁴, biologici ⁵, biotecnologici ⁶) con l'uso degli agrofarmaci. Il ricorso ai mezzi chimici è comunque considerato come **ultima ratio**, valutati preventivamente i predetti mezzi alternativi.

L'applicazione della difesa integrata implica necessariamente il coinvolgimento di **consulenti in possesso di specifica competenza in campo fitoiatrico** che, valutati i risultati del monitoraggio, consiglino l'utilizzatore con quale tipo di **“terapia”** intervenire (agronomica, meccanica, biologica o agrofarmacologica) consigliando, se del caso, quale principio attivo utilizzare, in quale dose e in quale modalità.

Il ricorso a **“pareri di consulenti qualificati professionalmente”** è del resto auspicato anche dalla Direttiva stessa. Nell'Allegato III al punto 2 si afferma infatti che “gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l'**utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente**”.

La decisione dell'utilizzatore professionale di ricorrere all'uso di agrofarmaci deve pertanto seguire un **“processo decisionale virtuoso”**. Come essere certi che ciò avvenga?

Il ricorso all'uso di agrofarmaci deve essere “autorizzato” in **forma scritta** da quel **consulente**, in possesso di specifica **competenza** in campo fitoiatrico nonché del requisito della **terzietà**, che ha supportato l'utilizzatore professionale nel processo decisionale.

L'introduzione della **prescrizione obbligatoria dell'agrofarmaco** garantirebbe da un lato l'imprenditore agricolo e dall'altro la collettività che la scelta di ricorrere a quello specifico mezzo chimico risponde a criteri di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

³ scelta di varietà resistenti, consociazioni, idonee rotazioni, lavorazioni, irrigazioni, concimazioni, potature, densità d'impianto e di semina ecc.

⁴ sterilizzazione con il calore, distruzione dei focolai di inoculo e/o infezione, protezione dalle avversità meteoriche, solarizzazione, uso di tessuto non tessuto, trappole cromotropiche, raccolta manuale o meccanica degli insetti, ecc.

⁵ miglioramento genetico, interventi con prodotti di origine naturale o utilizzando gli antagonisti naturali.

⁶ feromoni



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Il *Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Sostenibile ed Energie Rinnovabili* insieme al *Dipartimento Sicurezza Agroalimentare*, istituiti in seno al CONAF, hanno elaborato una proposta di articolazione della “filiera” dell’uso dell’agrofarmaco che è rappresentata in fig. 1.

In tale proposta, l'acquisto degli agrofarmaci ed il loro uso sono soggetti a prescrizione da parte del dottore agronomo/forestale, consulente IPM dell'utilizzatore professionale, da effettuarsi su apposito ricettario.

L'utilizzatore professionale, provvisto dell'apposito “patentino”, acquista gli agrofarmaci esclusivamente presso le agrofarmacie, dietro presentazione della prescritta ricetta. La vendita dell'agrofarmaco nelle agrofarmacie, uniche rivendite autorizzate al commercio di tali prodotti, può essere effettuata solo da soggetti in possesso di laurea in scienze agrarie e forestali iscritti nei rispettivi Albi professionali.

Le società produttrici di agrofarmaci, per mezzo di loro informatori tecnico-scientifici in possesso di adeguata formazione, presentano i loro prodotti fitosanitari esclusivamente ai soggetti abilitati al rilascio delle ricette e alle agrofarmacie.




Fig 1 – Proposta CONAF per un uso sostenibile degli agrofarmaci.

Il sistema sopradescritto basato sul **binomio prescrizione-agrofarmacie** garantisce il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2009/128/CE:



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

↑ **Tutela della salute umana**

- maggiore grado di **sicurezza alimentare** (certezza del tipo di agrofarmaco utilizzato, della dose d'impiego nonché della sua residualità);
- maggior tutela della **sicurezza dell'utilizzatore** (minor ricorso a mezzi chimici, attività informativa specifica in campo e in fase di acquisto, "patentino");

↑ **Tutela dell'ambiente:**

- **riduzione** della **quantità** di sostanze chimiche distribuite;
- utilizzo di agrofarmaci a **minor impatto sull'ecosistema**;
- valutazione attenta in fase di prescrizione di tutte le **criticità** (falda affiorante, corsi d'acqua, punti di approvvigionamento idrico, aree protette, ecc.);

↑ **Certificazione della formazione** dei consulenti:

- adeguata **formazione di base** certificata da idoneo titolo di studio;
- aggiornamento professionale garantito dalla **formazione permanente** (obbligo deontologico per il dottore agronomo e dottore forestale);

↑ **Monitoraggio** dell'uso degli agro farmaci:

- Uso di sistemi informatici (ad es. sistemi a lettura ottica delle ricette).

Si garantisce inoltre il raggiungimento di ulteriori obiettivi:

- ↑ Lotta agli agrofarmaci illegali/contraffatti;
- ↑ Sistema di raccolta dati statistici (Reg. n. 1185/2009 del Parlamento Europeo, e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi);
- ↑ Adeguamento a standards di qualità della produzione agricola universalmente riconosciuti dal mercato (GLOBALGAP).

Roma, 28 gennaio 2010

Distinti saluti

Enrico Antignati, Dottore agronomo
*F.to Coordinatore Dipartimento agricoltura, sviluppo
sostenibile ed energie rinnovabili*

Andrea Sisti, Dottore agronomo
F.to Presidente

Cosimo Damiano Coretti, Dottore agronomo
F.to Coordinatore Dipartimento sicurezza



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

agroalimentare